

SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE

REGOLAMENTO VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

I viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari della scuola; pertanto non possono avere finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell'educazione alla salute e allo sport.

I viaggi d'istruzione devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine scolastica.

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpate le classi che viaggiano con identica meta ed analogo mezzo di trasporto.

Art.1

Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce le date di massima di attuazione dei viaggi.

Art.2

I viaggi d'istruzione vanno progettati ed approvati dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei Docenti.

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento. L'indispensabile "preparazione preliminare" finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze vissute.

Art. 3

Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio e nelle linee generali le modalità d'attuazione nei suoi aspetti didattici.

Art. 4

Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti, entro e non oltre il mese di novembre dell'anno scolastico in corso.

Art. 5

E' opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Eventuali limitate assenze degli alunni dovranno essere adeguatamente motivate dalle famiglie. La Partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione deve essere pari almeno al 70 % dei componenti le singole classi coinvolte. Nel computo della percentuale del 70% sono da considerarsi esclusi gli alunni che per motivi di condotta e per decisione del Consiglio di Classe non partecipano all'uscita.

Per chi non parteciperà alle uscite didattiche o ai viaggi di istruzione non sarà organizzata alcuna altra attività didattica alternativa.

Art. 6

Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell'aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dal Responsabile per i viaggi Istruzione provvede a richiedere preventivi tra le agenzie specializzate in turismo, tenendo anche conto delle relazioni dei viaggi effettuati negli anni precedenti. Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi.

Art. 7

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe e specificatamente individuati dal Consiglio di classe, devono essere almeno uno ogni 15 alunni e mai meno di due per ogni gruppo in uscita, ed impegnarsi a partecipare al viaggio assumendosi l'obbligo della vigilanza. Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente Scolastico provvederà per quanto possibile alla sua sostituzione con l'insegnante di riserva previsto obbligatoriamente nell'organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un proprio insegnante come accompagnatore.

Art. 8

La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento dell'iniziativa e deve essere firmata dal Coordinatore del Consiglio di Classe e dagli insegnanti accompagnatori.

Art. 9

Per effettuare viaggi d'istruzione nel corso dell'anno scolastico non possono essere utilizzati più di sei giorni di lezione. Solo nel caso di progetti particolari e documentati connessi con la programmazione didattica verranno autorizzati viaggi di maggiore durata.

Art. 10

Le quote di partecipazione previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione.

Art. 11

I costi dei viaggi d'istruzione saranno a carico degli studenti; eventuali contributi saranno messi a disposizione compatibilmente con le effettive risorse.

L'Istituto parteciperà, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche sul capitolo di spesa pertinente, alla copertura dei costi pari al 50% della spesa per i viaggi di istruzione per l'apprendimento delle lingue estere per gli alunni del Liceo Linguistico e fino al 50% per gli alunni delle classi quarte degli altri indirizzi di studio per i viaggi di istruzione per l'apprendimento della lingua inglese.

Art. 12

Solo previo avviso della Direzione Scolastica, ciascun allievo provvederà a versare la propria quota di partecipazione tramite modulo di c/c n° 0059333-01 della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino - Agenzia Centrale intestato a Scuola Secondaria per Gite. Ogni famiglia tratterrà il relativo talloncino di ricevuta, mentre quello di attestazione del versamento dovrà essere consegnato in Segreteria tramite i docenti accompagnatori unitamente all'autorizzazione del genitore.

Art. 13

Le uscite didattiche si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali.

Nel caso di scelta diretta di vettori non pubblici si richiedono:

-almeno tre preventivi chiesti dalla scuola, qualora non ci si voglia avvalere delle altre offerte già preventivamente acquisite compatibili coi chilometraggi e i pedagogi delle iniziative da attuare.

-dichiarazione scritta del Vettore di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative.

Art. 14

Per le uscite didattiche non valgono le date di scadenza di presentazione delle domande previste per i viaggi d'istruzione. Esse andranno presentate in tempo utile per ottenere il consenso del Dirigente Scolastico. La modalità di pagamento delle quote potrà essere in questo caso la rimessa diretta in contante presso la Segreteria della Scuola.

Art. 15

Al termine di ogni viaggio di istruzione, l'insegnante referente/capo-comitiva, dovrà fare una relazione del viaggio sull'apposito modulo previsto dalla procedura relativa ai viaggi di istruzione.